



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 2 del Reg. data 09-01-2020	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE FIDA PASCOLI ANNO 2020.
-------------------------------------	--

L'anno **duemilaventi** il giorno **nove** del mese di **gennaio** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Chiappini Valter	Sindaco	Presente
Peretti Michelangelo	Vicesindaco	Presente
Scarsella Domenicantonio	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale **GAETANO PIETROPAOLO**.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la L. 168/2017 rubricata “*Norme in materia di domini collettivi*” di cui si richiamano gli aspetti salienti per quanto di interesse per la presente deliberazione:

Art. 1 - Riconoscimento dei domini collettivi

1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunita' originarie:

- a) soggetto alla Costituzione;*
 - b) dotato di capacita' di autonormazione, sia per l'amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l'amministrazione vincolata e discrezionale;*
 - c) dotato di capacita' di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa capo alla base territoriale della proprieta' collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale;*
 - d) caratterizzato dall'esistenza di una collettivita' i cui membri hanno in proprieta' terreni ed insieme esercitano piu' o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunita' da esso distinta ha in proprieta' pubblica o collettiva.*
- (...)

Art. 2 – Competenza dello Stato

(...)

Art. 3 - Beni collettivi

1. Sono beni collettivi:

- a) le terre di originaria proprieta' collettiva della generalita' degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denominate;*
- b) le terre, con le costruzioni di pertinenza, assegnate in proprieta' collettiva agli abitanti di un comune o di una frazione, a seguito della liquidazione dei diritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati;*
- c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuita' di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da conciliazioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall'acquisto di terre ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione;*
- d) le terre di proprieta' di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati;*
- e) le terre collettive comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonche' le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;*
- f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici.*

2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.

3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscipibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

4. (...)

8. Negli eventuali procedimenti di assegnazione di terre definite quali beni collettivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari conferiscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell'Unione europea vigenti in materia.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 50 del Regolamento Ue 1307/2013 si intende, per "giovane agricoltore" (...) una persona fisica:

a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda (...) e

b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

PREMESSO CHE:

- questo Comune risulta proprietario di alcuni terreni, rientranti nella categoria dei "beni collettivi" di cui all'art. 3, co.1, della L. 168/2017 che annualmente vengono utilizzati esclusivamente per il pascolo;

- i possessori di bestiame che ne fanno richiesta, sono soggetti al pagamento di un diritto di pascolo, applicato in base ai capi ed alla specie di bestiame;

TENUTO CONTO che la concessione del godimento in natura del pascolo preclude la possibilità al Comune di procedere alla vendita delle erbe ritraibili da tali terreni;

CONSIDERATA

- l'opportunità di adeguare più equamente l'entrata derivante dai diritti patrimoniali per il pascolo nei beni comunali;
- la necessità, nelle more della definizione di un nuovo regolamento per la gestione degli usi civici, di dare indirizzo al Responsabile dell'Area Tecnica affinché, in caso di insufficienza di superfici pascolive richieste dai residenti del Comune di Lucoli per la fida pascolo, sia data priorità ai "giovani agricoltori" come definiti dal Regolamento UE 1307/2013, in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 8, della L. 168/2017;

RITENUTO pertanto dover approvare le nuove tariffe per l'anno 2020;

STABILITO che l'introduzione del bestiame nei pascoli comunali sia subordinata ad un rigoroso controllo delle certificazioni rilasciate dal Servizio Veterinario competente per territorio da cui si evinca lo stato sanitario e la qualifica degli animali;

VISTO il regolamento degli usi civici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio 2002;

VISTI in particolare i coefficienti di equivalenza tra le diverse tipologie di bestiame stabiliti all'art. 11 del predetto regolamento (pag. 14);

VISTO il DECRETO del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 avente ad oggetto: “Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020. (19A07940) (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019)”;

VISTO l'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 a norma del quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, in base al quale il Consiglio comunale definisce esclusivamente la disciplina generale per delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile dell'atto in esame;

DELIBERA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1. **di approvare** come segue, con decorrenza 1 gennaio 2020, la tariffa fida pascolo riferita ad ogni capo di bestiame:

TIPOLOGIA DI ANIMALE CONDOTTO AL PASCOLO	COEFFICIENTE U.B.A. (art. 11 Regolamento di cui alla delibera di C.C. 20/2002)	TARIFFA PER CAPO CONDOTTO AL PASCOLO PER ANIMALI DI ETA' SUPERIORE AD UN ANNO	TARIFFA PER CAPO CONDOTTO AL PASCOLO PER ANIMALI DI ETA' SUPERIORE AD UN ANNO NON LATTANTE
Cavallo o mulo	1,00	€ 20,00	€ 10,00
Asino	1,00	€ 20,00	€ 10,00
Bue, Toro o Vacca	1,00	€ 20,00	€ 10,00
Caprino	0,25	€ 5,00	€ 2,50
Suino	0,33	€ 6,67	€ 3,33
Pecora	0,17	€ 3,33	€ 1,67
Sono esenti dalla fida pascolo i lattanti di tutte le specie (Art. 11 regolamento C.C. 20/2002)			

2. **di stabilire** che l'introduzione del bestiame nei pascoli comuni sia subordinata ad un rigoroso controllo delle certificazioni rilasciate dal Servizio Veterinario competente per territorio da cui si evinca lo stato sanitario e la qualifica degli animali;

3. **di dare atto** che la tariffa dovrà essere corrisposta per intero all'atto del provvedimento di concessione e prima dell'immissione a pascolo;

4. **Di dare indirizzo** al Responsabile dell'Area Tecnica che, nelle more della definizione di un nuovo regolamento per la gestione degli usi civici, in caso di insufficienza di superfici pascolive richieste dai residenti del Comune di Lucoli per la fida pascolo, sia data priorità ai "giovani agricoltori" come definiti dal Regolamento UE 1307/2013, in attuazione del disposto dell'art. 3, comma 8, della L. 168/2017;

5. **di comunicare** copia della presente deliberazione agli uffici interessati per gli adempimenti di competenza nei termini di legge e nelle disposizioni statutarie e regolamentari;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. Lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
(F.to Valter Chiappini)

Il Segretario Comunale
(F.to GAETANO PIETROPAOLO)

Visto, si è espresso parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile di Area

F.to DA ROS ALESSANDRO

Visto, si è espresso parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Di Iorio Domenica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio *on-line*, con il n. 17, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lucoli, 15-01-2020

Il Il Reponsabile delle Pubblicazioni
(F.to Maria Elena Camorchia)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Lucoli, 15-01-2020

Il Segretario Comunale

F.to GAETANO PIETROPAOLO

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale esistente presso questo ufficio.

Lucoli, 15-01-2020

Il Segretario Comunale
F.to GAETANO PIETROPAOLO